

STATUTO

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "SPAZIOADOZIONE TICINO", con sede in Ticino e recapito al domicilio del segretario.

2. Finalità

L'Associazione promuove la cultura dell'adozione. Riconosce il valore sociale dell'aiuto dato ai bambini in stato di abbandono e traumatizzati dalla perdita delle radici biologiche, sociali e culturali. Tale situazione richiede da parte dei genitori adottivi e degli operatori istituzionali una conoscenza specifica dei problemi, in modo da favorire la costruzione di un nuovo e saldo legame di appartenenza all'interno della famiglia adottiva e della società.

In sintonia con questa enunciazione generale l'associazione si propone, in collaborazione con altre associazioni o istituzioni in Svizzera e all'estero, di:

- contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione, in ogni ambito della società, su tutte le tematiche inerenti l'adozione
- promuovere, anche con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con gli insegnanti delle scuole e i datori di lavoro, iniziative formative e di sostegno
- fornire strumenti di aiuto alle famiglie e agli adottati per una buona integrazione nella società

3. Mezzi

Per il perseguimento della finalità dell'associazione il Gruppo dispone in particolare dei contributi dei soci, di donazioni e devoluzioni, sussidi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati e proventi da attività e servizi forniti dall'associazione in forma non commerciale.

4. Ammissione

Ogni persona fisica interessata alle finalità dell'Associazione può diventare membro attivo con diritto di voto.

Ogni persona fisica o giuridica, se condivide idealmente o finanziariamente l'azione dell'associazione, può diventare membro sostenitore, senza diritto di voto.

Le richieste d'ammissione vanno rivolte al presidente.

5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa per i motivi di legge e, sia nel caso di persone fisiche che giuridiche, mediante recesso, esclusione, senza necessità di indicarne il motivo (art. 72 CC).

Il recesso è possibile in qualsiasi momento.

Un membro può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento. La direzione delibera in merito all'esclusione e il membro escluso può presentare ricorso all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione tramite lettera raccomandata al presidente.

6. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea
- la direzione

7. L'assemblea

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea. Un'assemblea ordinaria ha luogo annualmente. I membri vengono invitati per iscritto all'assemblea con 15 giorni di anticipo, allegando l'ordine del giorno. Un'assemblea in cui siano presenti tutti i soci con diritto di voto può tenersi e deliberare senza le formalità di cui sopra, salvo che un socio vi si opponga.

L'assemblea ha in particolare le seguenti competenze oltre a quelle previste dalla legge:

- elezione o revoca della direzione, designazione del suo presidente e dell'eventuale revisore dei conti
- elaborazione e modifica degli statuti
- approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori
- determinazione dell'ammontare annuo obbligatorio del contributo dei membri
- decisione sull'ammissione di nuovi membri, sentito il parere della direzione, senza obbligo di motivazione
- decisioni su ricorsi in merito a esclusioni, senza obbligo di motivazione. L'interessato viene in tal caso sentito, solo su sua richiesta.

In seno all'assemblea ogni membro ha diritto ad un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. I membri sostenitori sono invitati all'assemblea, ma non possiedono alcun diritto di voto. L'approvazione scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, anche se non è stata tenuta un'assemblea. L'approvazione può avvenire anche via fax o mail.

8. La direzione

La direzione è composta da almeno tre persone, ossia il presidente, il segretario e il cassiere. La direzione rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

9. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e di un altro membro della direzione.

10. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

11. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea.

12. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con la maggioranza dei tre quarti dei presenti all'assemblea.

Con lo scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio va ad un'istituzione o persona fisica o giuridica che persegua la stessa o una simile finalità. Sul destinatario decide l'assemblea a maggioranza semplice.

13. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del primo marzo 2011 e sono entrati in vigore in tale data.